



**ASSO
SERVICE**

Società di servizi di Confindustria
Bari e Barletta - Andria - Trani

Servizio tecnico di valutazione marchi d'impresa

Le imprese non possono volontariamente rivalutare i beni d'impresa posto che l'art. 2426 c.c. impone la valutazione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione. Come evidenziato dal Principio contabile OIC n. 16, *le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge*".

In tale contesto, nel corso del tempo, il Legislatore ha più volte riconosciuto alle ditte individuali, società di persone / di capitali la possibilità di rivalutare i beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "beni merce") e le partecipazioni immobilizzate, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. In particolare, in tempi recenti si evidenziano i seguenti interventi normativi.

Ora, per effetto di quanto stabilito dall'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", recentemente convertito dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020 n. 253, è consentita la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione interessa, in generale, il bilancio 2020.

Rispetto alle "versioni" più recenti della rivalutazione, la nuova disposizione consente ora di:

- **rivalutare distintamente ciascun bene.** La rivalutazione non deve pertanto riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- effettuare la **rivalutazione con effetti solo civilistici**, analogamente a quanto previsto in passato dal DL n. 185/2008.

Trattasi di un'opportunità da valutare attentamente in quanto consente di migliorare la situazione patrimoniale aziendale. In tal caso l'impresa non deve sostenere alcun costo, non essendo richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva.

Va comunque valutata l'estensione della rilevanza fiscale della nuova rivalutazione in quanto la misura dell'**imposta sostitutiva** dovuta risulta particolarmente ridotta (**3%**) e il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata (in generale, dal 2021). Ai fini delle plus / minusvalenze l'effetto è differito al quarto esercizio successivo (in generale, dal 2024).

SOGGETTI INTERESSATI

La rivalutazione può essere effettuata dai **soggetti IRES** che non redigono il bilancio applicando i Principi contabili internazionali (IAS / IFRS), ossia:

- **società di capitali**, comprese cooperative e mutue assicuratrici;
- **enti commerciali.**

Per effetto del richiamo, ad opera del citato art. 110, dell'art. 15, Legge n. 342/2000, la rivalutazione può altresì interessare:

- **"imprese individuali, ...società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;**
- **soggetti non residenti** (società ed enti / persone fisiche) con stabile organizzazione in Italia.



**ASSO
SERVICE**

Società di servizi di Confindustria
Bari e Barletta - Andria - Trani

Di fatto, quindi, la rivalutazione è consentita anche ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità (ordinaria / semplificata).

BENI RIVALUTABILI

La rivalutazione ha ad oggetto i beni d'impresa, comprese le partecipazioni in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. che costituiscono immobilizzazioni:

- risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020.

La rivalutazione può riguardare tutti i beni dell'impresa, sia mobili che immobili, salvo alcune specifiche esclusioni.

Beni rivalutabili	<ul style="list-style-type: none">• Immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso;• immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati (diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno, marchi, ecc.);• partecipazioni in società controllate / collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
------------------------------	--

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

La nuova rivalutazione ha **effetto** ai fini civilistici e, a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva, fiscali.

Ai **fini civilistici**, in deroga all'art. 2426 C.c. che, come accennato, impone quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni quello del costo di acquisto o di produzione, è consentito attribuire ai beni oggetto di rivalutazione un nuovo valore che deve rispettare tuttavia il limite del valore economico.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, Legge n. 342/2000, tale limite massimo comporta che i valori di bilancio dei beni rivalutati al netto degli ammortamenti non possono essere superiori a quelli attribuibili ai beni in base alla consistenza, capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica dell'impresa oppure in base ai valori correnti di mercato.

Ai **fini fiscali** i maggiori valori possono avere effetto **a decorrere dall'esercizio successivo** a quello di rivalutazione, ossia in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, **a partire dal 2021, a condizione che sia versata l'imposta sostitutiva IRPEF, IRES, IRAP ed eventuali addizionali nella misura del 3%** (l'effetto fiscale non è quindi obbligatorio).

A partire da tale esercizio sarà possibile tener conto del valore rivalutato al fine di:

- **dedurre maggiori quote ammortamento.**

Poiché anche ai fini civilistici il valore rivalutato va utilizzato per il calcolo degli ammortamenti dal 2021, il maggiore ammortamento (civilistico) determinato in tale anno è riconosciuto anche fiscalmente; non si determina pertanto alcun disallineamento tra valori civili e fiscali;

- **determinare il plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.**




**ASSO
SERVICE**

Società di servizi di Confindustria
Bari e Barletta - Andria - Trani

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come accennato, **al fine di attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione** è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando alla base imponibile (differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato dello stesso), l'aliquota del 3% a prescindere dalla tipologia di bene.



Qualora il soggetto interessato intenda **affrancare** (anche parzialmente) **il saldo attivo di rivalutazione** è dovuta l'**imposta sostitutiva pari al 10%**.

All'interno di questo interessante quadro normativo **Asso Service S.r.l.**, Società di servizi della Confindustria Bari e Bat, ha costituito un gruppo tecnico di lavoro, formato selezionando primarie società di consulenza nell'ambito della Proprietà industriale ed intellettuale, nonché Dottori Commercialisti – Revisori legali dei conti, al fine di fornire alle aziende un pacchetto completo (tecnico estimativo, contabile e fiscale) di valutazione/rivalutazione del marchio d'impresa.

Asso Service S.r.l. rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento in merito, nonché per fissare un eventuale incontro preliminare con i professionisti di fiducia selezionati al fine di fornire il suddetto servizio.